SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2024.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Tondini Angiolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione dell'8 febbraio 2023;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Tondini Angiolo;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2023;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Tondini Angiolo, nato ad Arezzo l'11 ottobre 1942.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1059

24A02920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Murialdo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Murialdo (Savona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026, omettendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Murialdo (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Marco Freccero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Murialdo (Savona) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Savona, con provvedimento del 4 aprile 2024, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Savona, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 29 aprile 2024, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Murialdo (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Marco Freccero, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Savona.

Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A02921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervicati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cervicati (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026, omettendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervicati (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Padula è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cervicati (Cosenza) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 27 marzo 2024, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Cosenza, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 2 maggio 2024, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervicati (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmela Padula, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A02923

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2024.

Riparto dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse, a valere sulle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, M4C2 Inv. 3.3 per i dottorati di ricerca innovativi che rispondono ai fabbisogni delle imprese. (Decreto n. 630/2024).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 241/2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 *final* 2023/0442 (NLE);

Vista la decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 229 del 24 settembre 2021), recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» nelle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»;

Visto il decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024 recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021», che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria complessiva del Ministero dell'università e della ricerca relativo alla Missione 4 (M4) e alle correlate linee di investimenti e sub-investimenti, modificando l'importo complessivo assegnato in euro 11.583.009.954,34 (undicimiliardicinquecentoottantatremilioninovemilanovecentocinquantaquattro/34);

Tenuto conto che la componente C2 «Dalla ricerca all'impresa» della Missione 4 «Istruzione e ricerca» mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, e che, in particolare, la linea di investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» mirava ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso l'assegnazione di n. 15.000 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022/2023;

Vista la suindicata decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 (ST 16051/2023) con la quale, relativamente all'investimento 3.3, è stata disposta, tra le altre, la modifica della descrizione dell'obiettivo M4C2-3, il quale, nella nuova formulazione, prevede l'«Assegnazione di almeno 6.000 borse di dottorato» al 31 dicembre 2024;

Considerato che, nell'ambito dell'investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese», era previsto il finanziamento di nuove borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022/2023 per un importo complessivo di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamilioni/00);

Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un importo complessivo di euro 360.000.000,00 (trecentosessantamilioni/00);

Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto in particolare, il secondo periodo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto in particolare, l'art. 26 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 che introduce una decontribuzione nel limite massimo di 7.500 euro per le imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 4, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che «Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario»;

Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 52 del 2 marzo 2024) recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto in particolare, l'art. 11, comma 1, del suindicato decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che stabilisce che «la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 dicembre 2023, n. 1668 recante «Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2024»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 74 del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso il segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation* EU-Italia;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 279 del 23 novembre 2021) recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 17 regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - 106 Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *milestone/target* connessi alla seconda «Richiesta di pagamento» alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.»;

Vista la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del 28 giugno 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 181858 recante «Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle amministrazioni titolari di misure»;

Vista la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Controllo di regolari-

tà amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori»;

Vista la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»;

Vista la circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR»;

Vista la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *milestone*/*target* connessi alla terza «Richiesta di pagamento» alla C.E.»;

Vista la circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022»;

Vista la circolare, del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del 7 aprile 2023, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni»;

Vista la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del 11 maggio 2023, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 - 2026 e *budget* per il triennio 2024 - 2026. Proposte per la manovra 2024»;

Vista la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al rendiconto generale dello Stato 2022»;

Vista la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone*/*Target* (*M&T)* connessi alla quarta «Richiesta di pagamento» alla C.E.»;

Vista la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22 par. 2 lettera *d)* regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legislativo n. 231/2007»;

Vista la circolare del 28 novembre 2023, n. 31, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Procedure di trasferimento delle risorse del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'art. 26, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone*/*Target* (*M&T)* connessi alla quinta «Richiesta di pagamento» alla C.E.»;

Vista la circolare del 7 dicembre 2023, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023.»;

Vista la circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0.»;

Vista la circolare del 3 gennaio 2024, n. 1, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative.»;

Vista la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0»;

Vista la circolare del 29 febbraio 2024, n. 8, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi art. 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al *cloud*»;

Vista la circolare del 12 marzo 2024, n. 10, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Procedure di gara svolte dalle centrali di committenza e correlate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Vista la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione delle appendici tematiche: la prevenzione e il controllo del conflitto di interessi *ex* art. 22 regolamento (UE) 2021/241; la duplicazione dei finanziamenti *ex* art. 22, par. 2, lettera *c)* regolamento (UE) 2021/241»;

Visto il sistema di gestione e controllo «Si.Ge.Co.» del Ministero dell'università e della ricerca, amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con decreto direttoriale n. 1567 dell'11 ottobre 2022;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante «Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» e in particolare l'art. 2;

Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in particolare l'art. 4 («Dottorato di ricerca») come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca» e il decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45, avente ad oggetto il «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;

Visto in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca 226/2021 che recita «Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'art. 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio»;

Viste le «Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226» approvate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 301 del 22 marzo 2022, che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il XL ciclo;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024 recante il «Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)», registrato dall'ufficio centrale di bilancio (UCB) in data 28 febbraio 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 3011, nonché registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile 2024, n. 979;

Visto in particolare, l'art. 15, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 470/2024 che recita «Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'art. 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 544 del 27 marzo 2024 recante l'importo minimo annuo delle borse di studio relative alle istituzioni AFAM, registrato dall'ufficio centrale di bilancio (UCB) in data 8 aprile 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 5166, nonché registrato dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, n. 1162;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Viste le «Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il Ministero dell'università e della ricerca è amministrazione titolare», prot. 785 del 31 gennaio 2023;

Considerato che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni indicano, nell'ambito della definizione di *targets* e *milestones* per il *target* M4C2-3, come indicatore quantitativo per il raggiungimento, il numero di borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato;

Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C2-3, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 6.000 borse assegnate per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per l'anno accademico 2022/2023, di n. 5.000 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e da accreditare *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati in conformità alla linea di investimento 3.3, integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022;

Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153 del 28 dicembre 2022, integrato con decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2174 del 30 dicembre 2022, recante il provvedimento di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352, e di concessione del finanziamento;

Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 192 del 21 febbraio 2023, recante la rettifica circa l'attribuzione delle borse di dottorato di durata triennale a valere sul PNRR per l'Anno accademico 2022/2023;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 117 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione, per l'anno accademico 2023/2024, di n. 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 e da accreditare *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXIX ciclo - Anno accademico 2023/2024 in programmi dedicati e declinati in conformità alla linea di investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese»;

Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2332 del 22 dicembre 2023, rettificato con successivo decreto direttoriale n. 2370 del 29 dicembre 2023, recante il provvedimento di concessione del finanziamento;

Considerate le borse non attribuite a valere sui provvedimenti di concessione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 117 del 2 marzo 2023, pari a n. 2.584 (duemilacinquecentottantaquattro);

Considerate le risorse - per un importo pari a euro 17.040.000,00 (diciasettemilioniquarantamila/00) – derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, all'esito della rimodulazione della dotazione finanziaria e del *target* nell'ambito

dell'investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese»;

Vista la necessità di assegnare le borse non attribuite nell'anno accademico 2023/2024 a fronte dei provvedimenti di concessione di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 117 del 2 marzo 2023 e le anzidette risorse;

Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse;

Ritenuto anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di risorse ai soggetti attuatori con corsi accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 ed *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 e da accreditare *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 ed *ex* decreto ministeriale n. 470/2024;

Ritenuto di dover includere tra i soggetti attuatori le Università, statali e non statali, incluse le Università telematiche, pari complessivamente a novantadue unità (ultimo dato disponibile attraverso il portale «USTAT», gestito dal Servizio statistico del Ministero), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto;

Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori gli Istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), la Scuola IMT alti studi Lucca, la Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore meridionale;

Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, pari complessivamente a 127 unità (ultimo dato disponibile tramite il citato portale «USTAT»), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto;

Considerato che il bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto ammontano quindi a 226 unità complessive (ultimo dato disponibile tramite il richiamato portale «USTAT»);

Ritenuto che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere garantita ai soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno un'allocazione di borse di dottorato pari al 40% (quaranta per cento) delle borse messe a disposizione a valere sull'investimento 3.3 della missione 4, componente 2;

Ritenuto per quanto riguarda le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante dalla media ponderata del rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun Ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, e il rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun Ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo;

Ritenuto che la suddetta media ponderata, si basa sull'attribuzione di un peso pari a 2/3 (due terzi) al rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per ciascun Ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo e pari a 1/3 (un terzo) al rapporto tra il numero delle borse complessivamente assegnate per ciascun Ateneo e il numero delle borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX;

Ritenuto che tale criterio consente di tenere in considerazione la capacità degli atenei, nel corso dei suddetti cicli, di attivare borse di dottorato PNRR;

Ritenuto che, al fine di assicurare una perequazione fra tutti gli atenei con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno tre borse di dottorato a tutti gli atenei, compatibilmente con i vincoli imposti dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse e dal decreto ministeriale n. 226/2021 in termini di requisiti per l'accreditamento;

Ritenuto per quanto riguarda le istituzioni AFAM, di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base al rapporto tra il numero di studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II livello (A.A. 2022/2023) per ciascuna istituzione AFAM e il numero di studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II Livello (A.A. 2022/2023) per tutte le istituzioni AFAM;

Ritenuto che, al fine di assicurare una perequazione fra le istituzioni AFAM con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno due borse di dottorato a tutte le istituzioni AFAM e, in particolare, quattro borse agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) per promuovere la collaborazione con il sistema produttivo nazionale delle stesse, compatibilmente con i vincoli imposti decreto ministeriale n. 470/2024 in termini di requisiti per l'accreditamento;

Tenuto conto del *target* per l'investimento 3.3 della missione 4, componente 2 relativo ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e della ripartizione di n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato l'anno per il XL ciclo, di cui n. 1.148 (millecentoquarantotto) nel Mezzogiorno e n. 1.720 (millesettecentoventi) nel resto del territorio nazionale, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di cui più sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui cofinanziamento previsto da parte del Mini-

stero dell'università e della ricerca è pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) al quale si aggiunge il cofinanziamento da parte dell'impresa per l'importo eccedente, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa;

Considerato che, nel caso della ripartizione per il Mezzogiorno per le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione teorica di n. 1.070 (millesettanta) borse in luogo delle n. 1.068 (millesessantotto) borse disponibili, sono state sottratte n. 2 (due) borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;

Considerato che, nel caso della ripartizione per il Centro - nord per le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione teorica di n. 1.537 (millecinquecentotrentasette) borse in luogo delle n. 1.536 (millecinquecentotrentasei) borse disponibili, è stata sottratta n. 1 (una) borsa al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;

Decreta:

1. L'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese», incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei provvedimenti di concessione di cui al decreto ministeriale n. 117/2023, nonché le risorse derivanti dalla rideterminazione dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito, anche corsi) accreditati *ex* decreto ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno Accademico 2021/2022 ed *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo - Anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 e da accreditare *ex* decreto ministeriale n. 226/2021 ed *ex* decreto ministeriale n. 470/2024 XL ciclo - Anno accademico 2024/2025.

Art. 1.

Definizioni

1. «Ministro e Ministero»: Il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

2. «ANVUR»: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

3. «Componente»: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

4. «CUP»: Il Codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

5. «Fondo di rotazione del *Next Generation* EU-Italia»: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. «*Milestone*»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

7. «Missione»: risposta, organizzata secondo macroobiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

8. «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

9. «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241.

10. «Principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH)»: Il principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241.

11. «Progetto o intervento»: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una misura del Piano e identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

12. «Rendicontazione delle spese»: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.

13. «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

14. «Soggetto attuatore»: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *o)* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione

degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9 comma 1 del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Nel caso di specie, per «Soggetti attuatori» si intendono le istituzioni di cui al successivo comma 24.

15. «Soggetto realizzatore o soggetto esecutore»: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

16. «*Target*»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

17. «Università»: le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.

18. «Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR»: enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera *a)* alla lettera *p)* del decreto legislativo n. 218/2016.

19. «Imprese»: come definite al paragrafo 2 «Nozione di impresa e attività economica» della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: «(…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.». Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., «Ecosistemi dell'innovazione», «Partenariati estesi», «Centri nazionali» e «Cluster tecnologici nazionali»), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica - ove necessario - della sussistenza di tale qualificazione.

20. «*Open science*»: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.

21. «Principi FAIR Data»: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano *Findable* (Reperibili), *Accessible* (Accessibili), *Interoperable* (Interoperabili) e *Re-usable* (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio «il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario».

22. «Titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione delle titolarità effettive *ex* art. 22, par. 2, lettera *d)*, regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione *ex* art. 10, decreto legislativo 231/2007».

23. «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM)»: le istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le accademie già abilitate a rilasciare i medesimi titoli secondo il previgente ordinamento.

24. «Istituzioni»: Le Università di cui al comma 17 e le istituzioni AFAM di cui al comma 23 del presente articolo.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, attraverso l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e incentivi all'assunzione di ricercatori da parte delle imprese.

2. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:

a. coerenti con obiettivi e finalità del regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la scheda di dettaglio della componente del PNRR;

b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e *target* eventualmente assegnati all'investimento nei termini stabiliti dal Piano;

c. conformi al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

3. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'anno accademico 2024/2025 per una durata triennale, ciclo XL, a valere sull'investimento di cui al comma 1 e, altresì, le modalità di riallocazione delle risorse residue derivanti dal XXXVIII ciclo, dal XXXIX ciclo e dal XL ciclo, ai sensi del successivo art. 7.

Art. 3.

Dotazione finanziaria dell'investimento

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione ammontano a euro 510.000.000,00 (cinquecentodiecimilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» di cui euro 360.000.000,00 (trecentosessantamilioni/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato. Tali risorse sono assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, così come da ultimo modificato con decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024.

2. Per l'azione specifica attuata dal presente decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi, con riferimento al ciclo XL, ammontano a euro 172.080.000,00 (centosettantaduemilioniottantamila/00), comprensive delle risorse - per un importo pari a euro 17.040.000,00 (diciassettemilioniquarantamila/00) - derivanti dalla rideterminazione, da euro 30.000,00 (trentamila/00) a euro 60.000,00 (sessantamila/00), dell'importo unitario della borsa cofinanziata dal Ministero.

3. Le attività oggetto della presente misura contribuiscono al *tagging* digitale del 40% (quaranta per cento) (campo di intervento 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021).

4. La dotazione di cui al comma 2 è destinata al cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca di n. 2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato per un importo pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) cadauna, per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) di durata triennale a partire dall'anno accademico (A.A.) 2024/2025.

5. La dotazione di cui al precedente comma 2 è destinata al cofinanziamento di interventi in favore dei soggetti di cui al successivo art. 4 con sede nelle regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.

6. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 5, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese».

7. L'amministrazione destina le economie resesi disponibili a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo - Anno accademico 2022/2023 e del XXXIX ciclo - Anno accademico 2023/2024, all'esito delle rinunce da parte dei dottorandi alle borse assegnate e dell'impossibilità allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sui decreti ministeriali n. 352/2022 e n. 117/2023.

Art. 4.

Soggetti attuatori ammissibili

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le Università telematiche, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), la Scuola IMT Alti studi Lucca, la Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore meridionale.

2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano, verificandone la coerenza con la definizione di cui all'art. 1, comma 19, le imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l'importo eccedente il valore di euro 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione.

3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, le Università di cui all'art. 1, comma 17 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.

4. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, le istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di

dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.

5. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accreditamento o di non poter potenziare corsi già accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti della linea di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470.

Art. 5.

Riparto delle risorse

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese», a titolo di cofinanziamento dell'importo della borsa sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C2 I. 3.3 - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondano ai bisogni di innovazione delle imprese	
Criterio di ripartizione territoriale	Borse di dottorato cofinanziate (numero)
Mezzogiorno	1.148
Centro-Nord	1.720
Totale	2.868

2. L'importo del cofinanziamento MUR, pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) per singola borsa è assegnato ai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nelle allegate Tabelle A, B, C e D che rappresentano parte integrante del presente decreto.

3. I soggetti attuatori delle risorse, rappresentate nelle allegate Tabelle A, B, C e D, individuano le imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse assegnate al fine di rispettare gli obiettivi quantitativi legati al numero di borse complessive da erogare, di cui al comma 1.

4. Qualora i soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, provvedano alla rinuncia, parziale ovvero totale, delle risorse assegnate dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 6.

Modalità di trasferimento delle borse

1. Sono destinatari del presente articolo i soggetti assegnatari delle borse di dottorato di cui alle Tabelle A, B, C e D, i quali intendono o sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, a trasferire le borse assegnate nell'ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.

2. L'istituzione presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma 1, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell'istituzione originariamente beneficiaria delle borse.

3. Fatta salva la priorità legata al raggiungimento del *target* associato alla misura, al fine di garantire che il 40% (quaranta per cento) delle risorse sia allocato nelle regioni del Mezzogiorno:

a. le istituzioni con sede nelle regioni del Mezzogiorno sono tenute a trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, prioritariamente in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle regioni del Mezzogiorno;

b. le istituzioni con sede nelle regioni del centro-nord possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato in tutto il territorio nazionale.

4. In relazione alle borse trasferite di cui al comma 1, l'istituzione subentrante è soggetta, in luogo dell'istituzione conferente, agli obblighi di cui all'art. 11 del presente decreto.

5. Le istituzioni che subentrano in qualità di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'assegnazione delle borse conferite ed effettuano, in relazione alle borse ricevute, la rendicontazione secondo le modalità disposte dall'art. 13 e secondo le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell'università e della ricerca.

6. In relazione alle borse trasferite ad altre istituzioni, l'istituzione conferente si intende non soggetta alle disposizioni e agli obblighi applicati ai soggetti attuatori contenuti nel presente decreto.

7. Sia le istituzioni che trasferiscono le borse che quelle che le ricevono saranno considerate in sede di riparto dei fondi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle istituzioni statali e non statali, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 226/2021 e dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 470/2024.

Art. 7.

Criteri di ammissibilità

1. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto sulla base delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540, con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale che debbano:

a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative ed operative delle istituzioni fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto attuatore;

c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;

d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio;

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;

f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

g. prevedere, mediante lettera di impegno e/o convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento da parte delle medesime imprese per l'importo eccedente il valore di euro 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa;

h. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziatrici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi «*Open science*» e «FAIR Data».

2. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.

Art. 8.

Procedure di ammissibilità e valutazione

1. Le Università sono tenute a manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualità di soggetti attuatori entro il 10 maggio 2024, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alla Tabella A.

2. All'esito della pubblicazione delle «Linee Guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale n. 470/2024, le istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23 sono tenute a manifestare l'intenzione di istituire e accreditare corsi di dottorato PNRR nonché di partecipare alla procedura di cui al presente decreto in qualità di soggetti attuatori, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alle Tabelle B, C e D.

3. Le modalità e il termine relativo alla disposizione di cui al comma 2, saranno stabiliti dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative).

4. Il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare:

a. tra le Università di cui all'art. 1 comma 17, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 1;

b. tra le istituzioni AFAM di cui all'art. 1 comma 23, del presente decreto le ulteriori risorse resesi disponibili all'esito delle comunicazioni di cui al comma 2.

Il Ministero si riserva, qualora non sia possibile procedere secondo quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del presente comma, di riallocare le risorse resesi disponibili indistintamente tra le Università di cui all'art. 1 comma 17 e le istituzioni AFAM di cui all'art. 1 comma 23.

5. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, le Università di cui all'art. 1 comma 17 sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del decreto ministeriale n. 226/2021, entro il 7 giugno 2024. Entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative) e, comunque, all'esito della pubblicazione delle «Linee guida per la valutazione delle proposte» di cui all'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale n. 470/2024, le istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, sono tenute a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità previste in attuazione del decreto ministeriale n. 470/2024. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accreditamento da parte dell'ANVUR ai sensi del decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto ministeriale n. 470/2024, l'ANVUR verificherà altresì la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato innovativo di cui all'art. 7 del presente decreto.

6. In fase di accreditamento dei corsi di dottorato, i soggetti attuatori, all'esito dell'individuazione e verifica di coerenza di cui all'art. 4, comma 2, comunicano le imprese partner che intendono partecipare al cofinanziamento di ognuna delle borse per un importo eccedente il valore di euro 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa.

7. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alle Tabelle A, B, C e D individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo preposto, e quali imprese intendono partecipare al cofinanziamento di ognuna delle borse di dottorato da attivare per un importo eccedente il valore di euro 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa. I soggetti attuatori non possono assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo e del XXXIX ciclo, come previsto al successivo art. 11, comma 1, lettera *dd)*.

8. All'esito delle procedure di selezione, i soggetti attuatori, nel perfezionare le graduatorie di merito dei bandi di cui al precedente comma 7 possono prevedere posti per gli «idonei non vincitori», definibili quali candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento delle graduatorie fino a decadenza delle stesse in quanto utilmente collocati nei posti successivi a quelli messi a

bando. Tali posti sono oggetto della riallocazione delle risorse resesi disponibili all'esito delle procedure di cui ai successivi commi.

9. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito dei bandi di cui al comma 7, ciascun soggetto attuatore è tenuto a compilare, in via perentoria entro il 20 settembre 2024, il *format* predisposto attraverso la piattaforma *online* MUR all'indirizzo https://dottorati.mur.gov.it nonché ad indicare a sistema i Codici unici di progetto (CUP) acquisiti per ciascun corso di dottorato nell'ambito dell'investimento, accedendo con le credenziali rilasciate dal CINECA e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata e le indicazioni relative alle borse definitivamente non assegnate.

10. All'esito delle procedure di selezione dei dottorandi, ciascuna istituzione è tenuta a rendere disponibile in piattaforma, in via perentoria entro il 25 settembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di tutte le graduatorie di cui al comma 8 approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.

11. I soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere, in via perentoria entro il 25 settembre 2024, attraverso la piattaforma on-line MUR all'indirizzo https://dottorati.mur.gov.it le lettere di impegno e/o convenzioni stipulate con le imprese che partecipano al cofinanziamento di ognuna delle borse di dottorato attivate per l'importo eccedente il valore di euro 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa. Le lettere di impegno dovranno comunque perfezionarsi attraverso la stipula di apposite convenzioni, in via perentoria entro il 14 novembre 2024.

12. All'esito della procedura di cui ai precedenti commi, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle Tabelle A, B, C e D, le risorse resesi disponibili in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di merito di cui al comma 8 perfezionate dai suddetti soggetti attuatori.

13. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 12, la riallocazione è basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.

14. Fatta salva la priorità legata al raggiungimento del *target* associato alla misura, ove possibile, il MUR effettua la riallocazione di cui al comma 12 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle risorse ai soggetti attuatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

15. All'esito della riallocazione di cui al comma 12, ciascun soggetto attuatore è tenuto a:

a. Compilare, entro il 14 ottobre 2024, il *format* di cui al comma 9;

b. Rendere disponile in piattaforma, entro il 17 ottobre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse;

c. Trasmettere, entro il 17 ottobre 2024, la documentazione di cui al comma 11.

16. I soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sul presente decreto nell'ambito del XL ciclo - Anno accademico 2024/2025, sono tenuti a comunicare, entro il termine stabilito dal Ministero con precipua nota direttoriale (contenente istruzioni operative), le eventuali rinunce alle borse di dottorato da parte dei dottorandi assegnatari per le quali non è possibile procedere allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito a valere sul presente decreto.

17. All'esito delle comunicazioni di cui ai commi 15 e 16, il Ministero, con precipuo decreto direttoriale, provvede a quantificare e riallocare tra i soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle Tabelle A, B, C e D, le risorse resesi disponibili in relazione al numero di «idonei non vincitori» delle graduatorie di merito, di cui al comma 8, dei suddetti soggetti attuatori.

18. Qualora le risorse resesi disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli «idonei non vincitori» relativi ai soggetti attuatori di cui al comma 17, la riallocazione è basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli soggetti attuatori.

19. Fatta salva la necessità legata al raggiungimento del *target* associato alla misura, ove possibile, il MUR effettua le riallocazioni di cui al comma 17 nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento) delle risorse ai soggetti attuatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

20. All'esito della riallocazione di cui al comma 17, ciascun soggetto attuatore è tenuto a:

a. Compilare, entro il 14 novembre 2024, il *format* di cui al comma 9;

b. Rendere disponile in piattaforma, entro il 19 novembre 2024, il/i provvedimento/i dell'organo preposto di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui al comma 8 e al comma 15 e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse;

c. Trasmettere, entro il 19 novembre 2024, la documentazione di cui al comma 11.

21. Dopo il perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti, il Ministero effettua l'istruttoria formale-amministrativa della documentazione e delle informazioni fornite in piattaforma dai soggetti attuatori, nel rispetto dei commi 9, 10, 11, 15 e 20 e, qualora il numero delle borse assegnate non consenta il raggiungimento del *target* associato alla misura, il MUR può procedere con ulteriori riallocazioni con modalità analoghe a quelle indicate nel presente articolo e nei tempi compatibili con la rendicontazione del *target.*

22. L'ANVUR, in considerazione delle tempistiche ristrette, valuta la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse di cui ai commi 9, 15, lettera *a)* e 20 lettera *a)*, a valere sul PNRR con i requisiti di cui all'art. 7, entro il 25 novembre 2024.

23. Successivamente alle verifiche sulla documentazione di cui ai commi precedenti, il MUR adotta il decreto di concessione del finanziamento.

24. Conseguentemente all'adozione del decreto di concessione di cui al comma 23, ciascun soggetto attuatore dovrà compilare e caricare sulla piattaforma *on-line*

MUR all'indirizzo https://dottorati.mur.gov.it entro il 6 dicembre 2024 l'atto d'obbligo, corredato di firma digitale del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto. Oltre all'atto d'obbligo il soggetto attuatore dovrà fornire l'autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, nonché i dati sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241, secondo i *format* forniti dal Ministero.

25. Le attività dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto devono essere comunque avviate entro il 13 dicembre 2024.

26. Al fine di salvaguardare il superiore interesse del raggiungimento del *target* associato alla misura, i termini indicati nel presente decreto sono da intendersi come perentori. Il mancato rispetto degli stessi può costituire motivo di mancata assegnazione delle risorse ai soggetti inadempienti, con contestuale riassegnazione delle stesse ad altri soggetti attuatori.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'assegnazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) a carico del Ministero dell'università e della ricerca per l'intero triennio previsto al quale si aggiunge il cofinanziamento per l'importo eccedente, fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa da parte dell'impresa, definite ai sensi dell'art. 1, comma 19.

Art. 10.

Durata e termini di realizzazione del dottorato

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 e dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024, n. 470, e dai regolamenti dei soggetti attuatori nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XL ciclo.

2. I sggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da accreditare o già accreditati di durata superiore ai 3 anni, assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il finanziamento delle annualità successive alla terza delle borse assegnate ai dottorandi.

Art. 11.

Obblighi dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, assegnatari di finanziamenti nell'ambito del presente decreto, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:

a. formalizzare l'attribuzione agli «idonei non vincitori» delle eventuali borse derivanti dalla riallocazione delle risorse di cui all'art. 8, commi 12 e 17;

b. rispettare tutte le condizioni previste dal presente decreto e da relativo decreto di concessione del finanziamento;

c. predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei corsi di dottorato, al fine di assicurare l'avvio delle attività progettuali entro la data di cui all'art. 8, comma 25, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

d. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;

e. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

f. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca;

g. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

h. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

i. dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

j. comunicare i dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241;

k. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'assegnazione della borsa di dottorato ammessa al finanziamento a valere sul PNRR;

l. adottare il sistema informatico utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero dell'università e della ricerca;

m. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati

di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce «M4C2 - Investimento 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» valorizzando il numero effettivo delle borse di dottorato assegnate, dando evidenza del numero di giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno. Differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8) trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

n. a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informativo ReGiS ovvero sul sistema informativo indicato dal Ministero, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dal ministero in coerenza con la normativa vigente e garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;

o. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle procedure attuate, ai *target* realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

p. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

q. adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di eseguire le dovute registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

r. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere nell'amministrazione responsabile;

s. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

t. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero dell'università e della ricerca;

u. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *NextGenerationEU* (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del programma, anche *on-line*, sia *web* che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR;

v. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'università e della ricerca, facilitando altresì le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

w. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

x. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

y. consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero, in qualità di amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

z. rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

aa. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione responsabile dell'investimento, del servizio centrale per il PNRR, dell'organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della procura europea (EPPO) e delle competenti autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la

Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

bb. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

cc. rispettare gli adempimenti di cui alle linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il MUR è amministrazione titolare prot. 785 del 31 gennaio 2023;

dd. non assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo.

Art. 12.

Disposizioni per la conformità al principio «do no significant harm»

1. Le attività previste dall'intervento non devono arrecare un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, in particolare:

a. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;

b. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:

i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;

ii. al buono stato ecologico delle acque marine;

d. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:

i. le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

ii. le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

iii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o

f. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:

i. non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;

ii. non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. In conformità alla comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH», le attività di ricerca previste non devono includere:

a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01));

b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

c. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

d. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

3. Le attività di ricerca previste devono essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.

Art. 13.

Modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione delle spese

1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli soggetti attuatori sulla base di uno o più bandi di selezione di cui all'art. 8, comma 7, sono stabiliti all'art. 11 del presente decreto e nell'atto d'obbligo.

2. I pagamenti in favore dei soggetti attuatori sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:

a. un anticipo pari al 30% del totale del finanziamento a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 8, comma 24, del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19;

b. ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione) saranno disposte in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità;

c. eventuale erogazione a saldo, a conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell'intervento e del conseguimento degli obiettivi specifici di progetto.

3. A seguito della presentazione della documentazione relativa all'attività di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR per la verifica della rispondenza dell'attività di ricerca svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca finanziato e ai risultati conseguiti, effettuerà la verifica finale, procedendo alla conferma dei contributi già erogati. L'ANVUR potrà altresì sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel corso dell'attività di monitoraggio e valutazione periodica di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 226/2021 e del decreto ministeriale n. 470/2024 e trasmettere i relativi esiti al MUR per eventuali verifiche intermedie.

4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte delle istituzioni, ovvero, nel caso in cui l'istituzione non provveda nel termine di novanta giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'istituzione su altri capitoli di spesa del bilancio MUR ovvero escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto.

5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quale idoneo strumento di garanzia «anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario», ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

6. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con riferimento a ciascun semestre di attività svolta dai dottorandi. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma *on-line* https://dottorati.mur.gov.it e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovrà produrre un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte, dichiarando altresì che sono conformi al principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente». Sarà cura del coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 9) per il semestre di riferimento.

7. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021.

Art. 14.

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'università e della ricerca verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, i soggetti del Ministero deputati ai controlli possono interrogare la Piattaforma nazionale integrata anti-frode (PIAF-IT) e il sistema *Arachne* e i dati negli stessi contenuti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'informativa del titolare è fornita al seguente link https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/informative-privacy-i-soggetti-attuatori

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

2. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.

3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it e nel portale del PNRR www.italiadomani.gov.it

Roma, 24 aprile 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1555

Tabella A Soggetti attuatori - Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute e Istituti universitari a ordinamento speciale - assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese.

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	154	9.240.000,00 €
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"	87	5.220.000,00 €
Università degli Studi di Palermo	76	4.560.000,00 €
Università di Catania	66	3.960.000,00 €
Università degli Studi di Salerno	61	3.660.000,00 €
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	58	3.480.000,00 €
Università degli Studi di Messina	51	3.060.000,00 €
Università del Salento	49	2.940.000,00 €
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara	46	2.760.000,00 €
Università degli Studi di Cagliari	38	2.280.000,00 €
Università della Calabria	37	2.220.000,00 €
Politecnico di Bari	37	2.220.000,00 €
Università degli Studi dell'Aquila	30	1.800.000,00 €
Università Pegaso di Napoli - telematica	29	1.740.000,00 €
Università degli Studi di Foggia	28	1.680.000,00 €
Università degli Studi di Sassari	25	1.500.000,00 €
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	23	1.380.000,00 €
Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro	19	1.140.000,00 €
Università degli Studi della Basilicata	18	1.080.000,00 €
Università degli Studi di Teramo	17	1.020.000,00 €
Scuola Superiore Meridionale	16	960.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università degli Studi del Molise	16	960.000,00 €
Università degli Studi del Sannio di Benevento	15	900.000,00 €
Gran Sasso Science Institute	13	780.000,00 €
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”	13	780.000,00 €
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	12	720.000,00 €
Università degli Studi di Enna “Kore”	9	540.000,00 €
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	8	480.000,00 €
Università LUM “Giuseppe Degennaro”	5	300.000,00 €
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria	4	240.000,00 €
Università Telematica “Giustino Fortunato”	4	240.000,00 €
Università Telematica “Leonardo da Vinci”	4	240.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università di Bologna Alma Mater Studiorum	117	7.020.000,00 €
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”	112	6.720.000,00 €
Politecnico di Milano	97	5.820.000,00 €
Università degli Studi di Padova	75	4.500.000,00 €
Politecnico di Torino	71	4.260.000,00 €
Università degli Studi di Milano “La Statale”	63	3.780.000,00 €
Università degli Studi di Torino	51	3.060.000,00 €
Università degli Studi di Genova	48	2.880.000,00 €
Università degli Studi di Firenze	46	2.760.000,00 €
Università di Pisa	46	2.760.000,00 €

Soggetto attuatore	**Borse di dottorato innovative**	**Dotazione finanziaria effettiva PNRR**
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”	44	2.640.000,00 €
Università Cattolica del Sacro Cuore	38	2.280.000,00 €
Università degli Studi di Milano-Bicocca	36	2.160.000,00 €
Università degli Studi di Perugia	32	1.920.000,00 €
Università di Trento	32	1.920.000,00 €
Università degli Studi di Pavia	31	1.860.000,00 €
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	31	1.860.000,00 €
Università degli Studi di Siena	29	1.740.000,00 €
Università degli Studi Roma Tre	29	1.740.000,00 €
Università di Parma	29	1.740.000,00 €
Università degli Studi di Verona	25	1.500.000,00 €
Università degli Studi di Ferrara	22	1.320.000,00 €
Università degli Studi di Brescia	22	1.320.000,00 €
Università degli Studi Trieste	21	1.260.000,00 €
Università Politecnica delle Marche	19	1.140.000,00 €
Università Ca’ Foscari di Venezia	17	1.020.000,00 €
Libera Università di Bolzano	17	1.020.000,00 €
Università di Udine	16	960.000,00 €
Università degli Studi della Tuscia	15	900.000,00 €
Università degli Studi Bergamo	15	900.000,00 €
Università di Camerino	14	840.000,00 €
Universitas Mercatorum	14	840.000,00 €
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”	14	840.000,00 €
Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa	12	720.000,00 €
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste	12	720.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università degli Studi dell'Insubria	11	660.000,00 €
IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia	11	660.000,00 €
Scuola Normale Superiore di Pisa	11	660.000,00 €
Università e-Campus di Novedrate - telematica	11	660.000,00 €
Università Vita-Salute San Raffaele	11	660.000,00 €
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	11	660.000,00 €
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	10	600.000,00 €
Scuola IMT Alti Studi di Lucca	10	600.000,00 €
Università di Macerata	10	600.000,00 €
Università commerciale Luigi Bocconi	10	600.000,00 €
Università Iuav di Venezia	9	540.000,00 €
Università Niccolò Cusano	8	480.000,00 €
Università "Campus Bio-Medico" di ROMA	8	480.000,00 €
LUISS Guido Carli	8	480.000,00 €
Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta	8	480.000,00 €
Università degli Studi Guglielmo Marconi	7	420.000,00 €
Università Telematica Internazionale Uninettuno	7	420.000,00 €
Università IULM	6	360.000,00 €
Humanitas University	6	360.000,00 €
LIUC Università Cattaneo	5	300.000,00 €
Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l.	5	300.000,00 €
Università per Stranieri di Siena	5	300.000,00 €
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	4	240.000,00 €
Università Europea di Roma	4	240.000,00 €
Link Campus University	4	240.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Università degli Studi Internazionali di Roma	4	240.000,00 €
Università per Stranieri di Perugia	4	240.000,00 €
Roma UNITELMA - telematica	4	240.000,00 €
UniCamillus – Università Medica Internazionale di Roma	3	180.000,00 €
Università della Valle D'Aosta	3	180.000,00 €
Firenze IUL - telematica	3	180.000,00 €
Università di Scienze Gastronomiche - Campus	3	180.000,00 €

Tabella B Soggetti attuatori Istituzioni AFAM - Accademie di belle arti assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Accademia belle arti di "Napoli"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Palermo"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Catania"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Reggio Calabria"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Foggia"	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "L'Aquila"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Bari"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Lecce"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Catanzaro"	2	120.000,00 €
Accademia della Moda. Institute of Universal Art and Design (IUAD) – Napoli	2	120.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Accademia belle arti di "Milano"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Roma"	2	120.000,00 €
Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) – Milano	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Bologna"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Firenze"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Torino"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Venezia"	2	120.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Accademia di Belle Arti di "Cuneo"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Carrara"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Macerata"	2	120.000,00 €
Rome University of Fine Arts (RUFA) – Roma	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Verona"	2	120.000,00 €
Libera Accademia di Belle Arti (LABA) – Brescia	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Frosinone"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Genova"	2	120.000,00 €
Accademia nazionale di danza	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti "SantaGiulia" – Brescia	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Urbino"	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Perugia"	2	120.000,00 €
Accademia italiana di arte moda e design – Firenze	2	120.000,00 €
Accademia belle arti di "Ravenna"	2	120.000,00 €
Istituto Pantheon Design & Technology – Roma	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" – Como	2	120.000,00 €
Politecnico di Bergamo- ex Accademia di belle arti	2	120.000,00 €
Libera Accademia di Belle Arti (LABA) – Firenze	2	120.000,00 €
Accademia italiana di arte moda e design - Roma	2	120.000,00 €
Academy of Fine Arts and Media (ACME) – Milano	2	120.000,00 €
Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo" – Viterbo	2	120.000,00 €
Nuova Accademia di Belle Arti "NABA" – sede decentrata di Roma	2	120.000,00 €
Accademia nazionale di Arte drammatica "Silvio D'Amico"	2	120.000,00 €
Istituto Europeo del Design (IED) – Torino	2	120.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
L'Accademia di Belle Arti di Udine "G.B. Tiepolo"	2	120.000,00 €
Libera Accademia di Belle Arti (LABA) – Rimini	2	120.000,00 €

Tabella C Soggetti attuatori Istituzioni AFAM - Conservatori di musica assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Salerno "Giuseppe Martucci"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Benevento "Nicola Sala"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Napoli "S. Pietro a Majella"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Avellino "Domenico Cimarosa"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Palermo "Alessandro Scarlatti"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Bari "Niccolò Piccinni"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Catania “Vincenzo Bellini”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Nocera Terinese (CZ) “Pyotr Ilyich Tchaikovsky”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Cosenza "Stanislao Giacomantonio”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Messina "Arcangelo Corelli"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Foggia "Umberto Giordano"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica dell’Aquila "Alfredo Casella"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Reggio Calabria "Francesco Cilea"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pescara "Luisa d'Annunzio"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Matera "Egidio Romualdo Duni"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trapani "Antonio Scontrino"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Lecce "Tito Schipa"	2	120.000,00 €
Conservatorio di musica statale di Cagliari "Pierluigi da Palestrina"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Vibo Valentia "Fausto Torrefranca"	2	120.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Taranto "Giovanni Paisiello"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Monopoli (BA) "Nino Rota"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Ribera (AG) "Arturo Toscanini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Teramo "Gaetano Braga"	2	120.000,00 €
Conservatorio di musica statale di Sassari "Luigi Canepa"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Campobasso "Lorenzo Perosi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Caltanissetta "Vincenzo Bellini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Potenza "Gesualdo da Venosa"	2	120.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Milano "Giuseppe Verdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Roma "Santa Cecilia"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Firenze "Luigi Cherubini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Parma "Arrigo Boito"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Torino "Giuseppe Verdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Bologna "Giovan Battista Martini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trieste "Giuseppe Tartini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Rovigo "Francesco Venezze"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Frosinone "Licinio Refice"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Como "Giuseppe Verdi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pesaro "Gioachino Rossini"	2	120.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” – Milano	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Venezia "Benedetto Marcello"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Brescia "Luca Marenzio"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Piacenza "Giuseppe Nicolini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Padova "Cesare Pollini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica/Hochschule für musik di Bolzano/Bozen "Claudio Monteverdi"	2	120.000,00 €
Saint Louis College of Music – Roma	2	120.000,00 €
Conservatorio di Musica “B. Maderna – G. Lettimi” ex Conservatorio di Cesena	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Ferrara "Girolamo Frescobaldi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Perugia "Francesco Morlacchi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Novara "Guido Cantelli"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Verona "Evaristo Felice Dall'Abaco"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Alessandria "Antonio Vivaldi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Fermo "Giovambattista Pergolesi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Castelfranco Veneto (TV) "Agostino Steffani"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Trento "Francesco Antonio Bonporti"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di La Spezia "Giacomo Puccini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Mantova "Lucio Campiani"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Lucca “Luigi Boccherini”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Cuneo "Giorgio Federico Ghedini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Genova "Nicolò Paganini"	2	120.000,00 €

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Conservatorio statale di musica di Reggio Emilia e Castelnuovo né Monti “Achille Peri e Claudio Merulo”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Pavia “Franco Vittadini”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Livorno “Pietro Mascagni”	2	120.000,00 €
Politecnico delle Arti statale di Bergamo “Gaetano Donizetti-Giacomo Carrara” ex Istituto Superiore di studi musicali “Donizetti di Bergamo	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Latina "Ottorino Respighi"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Modena – con sede decentrata a Carpi (MO) - "Orazio Vecchi-Antonio Tonelli"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Adria (RO) "Antonio Buzzolla"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Udine "Jacopo Tomadini"	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Terni “Giulio Briccialdi”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Siena "Rinaldo Franci"	2	120.000,00 €
Accademia Siena Jazz – Siena	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Cremona “Claudio Monteverdi”	2	120.000,00 €
Istituto superiore pareggiato di studi musicali della Valle d’Aosta/Conservatoire de la Vallée d’Aoste	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Gallarate (VA) “Giacomo Puccini”	2	120.000,00 €
Conservatorio statale di musica di Ravenna “Giuseppe Verdi”	2	120.000,00 €
Conservatorio di Musica “B. Maderna – G. Lettimi” ex Conservatorio di Rimini “	2	120.000,00 €
Scuola di Musica di Fiesole – Fiesole (FI)	2	120.000,00 €
CPM Music Institute – Milano	2	120.000,00 €

Tabella D Soggetti attuatori Istituzioni AFAM - Istituti superiori per le industrie artistiche assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Pescara"	4	240.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Borse di dottorato innovative	Dotazione finanziaria effettiva PNRR
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Urbino"	4	240.000,00 €
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Roma"	4	240.000,00 €
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Firenze"	4	240.000,00 €
Istituto Superiori per le Industrie Artistiche di "Faenza"	4	240.000,00 €

24A02850

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Docgen», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 40/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione Pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 296 del 29 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 17 del 22 gennaio2024, con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Docgen» (salmeterolo e fluticasone);

Vista la domanda presentata in data 8 febbraio 2024 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Docgen» (salmeterolo e fluticasone);

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SALMETEROLO E FLUTICASONE DOCGEN (salmeterolo e fluticasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 050876059 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 16,27;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,52.

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 050876097 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 20,41

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,27;

Nota AIFA: 99.

«50 microgrammi/100 microgrammi/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 050876010 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,62;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Docgen», (salmeterolo e fluticasone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Docgen», (salmeterolo e fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02812

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Teva Italia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 41/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 137 del 14 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 148 del 27 giugno 2023, con la quale la società ELC Group S.r.o. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone ELC» (salmeterolo e altri antiasmatici);

Visto il trasferimento a nuova ditta e la variazione di denominazione da «Salmeterolo e Fluticasone ELC» di ELC Group S.R.O. a «Salmeterolo e Fluticasone Teva Italia» di Teva Italia S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 2024;

Vista la domanda presentata in data 9 gennaio 2024 con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Teva Italia» (salmeterolo e altri antiasmatici);

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «SALMETEROLO e FLUTICASONE TEVA ITALIA» (salmeterolo e altri antiasmatici) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore in plastica da 60 inalazioni in blister OPA/AL/PVC-CARTA/PET/AL/HSL - A.I.C. n. 050478015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,52;

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore in plastica da 60 inalazioni in blister OPA/AL/PVC-CARTA/PET/AL/HSL - A.I.C. n. 050478027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,27;

nota AIFA: 99.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Teva Italia» (salmeterolo e altri antiasmatici) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Teva Italia» (salmeterolo e altri antiasmatici) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02813

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Simvastatina Mylan Generics», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 42/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 408 del 15 marzo 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 77 del 2 aprile 2007, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Mylan Generics» (simvastatina);

Vista la domanda presentata in data 5 gennaio 2024 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Simvastatina Mylan Generics» (simvastatina);

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA MYLAN GENERICS (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 037398284 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,97;

nota AIFA: 13;

«10 mg compresse» 28 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037420597 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,97;

nota AIFA: 13;

«20 mg compresse» 10 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037420217 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,75;

nota AIFA: 13;

«20 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037420231 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,23;

nota AIFA: 13;

«40 mg compresse» 10 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037420344 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,21;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,14;

nota AIFA: 13;

«40 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037420369 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,76;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Simvastatina Mylan Generics» (simvastatina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Simvastatina Mylan Generics» (simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02814

DETERMINA 17 maggio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavneos», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 43/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 48/2022 del 1° aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 dell'11 maggio 2024, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Tavneos", approvato con procedura centralizzata.»;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2022 con la quale la società Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Tavneos» (avacopan);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 11-13 gennaio 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12-15 gennaio 2024;

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAVNEOS (avacopan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Tavneos», in associazione ad un regime a base di rituximab o ciclofosfamide, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangioite (GPA) o poliangioite microscopica (MPA) in fase attiva e severa

Confezioni:

«10 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 049881016 /E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.063,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.755,20;

«10 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 180 capsule - A.I.C. n. 049881028 /E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6.381,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.531,20.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi non rinnovabili.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Tavneos», a base di avacopan per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Tavneos», in associazione ad un regime a base di rituximab o ciclofosfamide, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangioite (GPA) o poliangioite microscopica (MPA) in fase attiva e severa.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente

alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tavneos» (avacopan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo e nefrologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 maggio 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A02815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lobivon»

Estratto determina n. 32/2024 del 17 maggio 2024

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Lituania del medicinale NEBILET «5 mg tabletes 90 u.p.», codice di autorizzazione LT/1/97/2660/007, intestato alla società Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare - L-1611 Luxembourg (Lussemburgo) e prodotto da Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania - Menarini – von Heyden GmbH Leipziger Strasse 7-13 01097 – Dresden, Germania con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. - via Vasil Levski 103 - 1000 Sofia – Bulgaria.

Confezione:

LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse – A.I.C. n. 046351021 (base 10) 1D6JPF (base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

principio attivo: nebivololo cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, polisorbato 80 (E433), ipromellosa (E464), amido di mais, croscaramellosa sodica (E468), cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470(b).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy Spa - via Amendola n. 1 (Loc Caleppio) - 20049 Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica - 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse – A.I.C. n. 046351021 (base 10) 1D6JPF (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,06.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,35.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse A.I.C. n. 046351021 (base 10) 1D6JPF (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra

lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02816

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 86/2024 - 2551 del 30 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TENOFOVIR DISOPROXIL DR. REDDY'S;

confezione: 044973016;

descrizione: «245 mg compresse rivestite con film» 30 (1x30) compresse in flacone HDPE;

confezione: 044973028;

descrizione: «245 mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE;

confezione: 044973030;

descrizione: «245 mg compresse rivestite con film» 60 (2x30) compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02911

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procainamide Cloridrato S.A.L.F.».

Con la determina n. aRM - 85/2024 - 141 del 30 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PROCAINAMIDE CLORIDRATO S.A.L.F.;

confezione: 030682013;

descrizione: «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02912

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodopa/Benserazide Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 87/2024 - 813 del 31 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA ITALIA.

Confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 039452053 - «200 mg/50 mg compresse» 100 compresse in flacone;

A.I.C. n. 039452040 - «200 mg/50 mg compresse» 60 compresse in flacone;

A.I.C. n. 039452038 - «200 mg/50 mg compresse» 50 compresse in flacone;

A.I.C. n. 039452026 - «200 mg/50 mg compresse» 30 compresse in flacone;

A.I.C. n. 039452014 - «200 mg/50 mg compresse» 20 compresse in flacone.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02914

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitoxantrone Sandoz».

Con la determina n. aRM - 88/2024 - 1392 del 31 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MITOXANTRONE SANDOZ:

confezione: 036111060;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

confezione: 036111058;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

confezione: 036111045;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

confezione: 036111033;

descrizione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

confezione: 036111021;

descrizione: 1 flacone da 10 ml;

confezione: 036111019;

descrizione: 1 flacone in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02915

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0843
Yen	170,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,733
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,8507
Fiorino ungherese	384,7
Zloty polacco	4,2553
Nuovo leu romeno	4,9763
Corona svedese	11,54
Franco svizzero	0,9922
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,415
Rublo russo	-
Lira turca	34,9
Dollaro australiano	1,632
Real brasiliano	5,6038
Dollaro canadese	1,4813
Yuan cinese	7,8545
Dollaro di Hong Kong	8,4663
Rupia indonesiana	17421,56
Shekel israeliano	3,9851
Rupia indiana	90,1393
Won sudcoreano	1478,03
Peso messicano	18,0901
Ringgit malese	5,093
Dollaro neozelandese	1,7665
Peso filippino	63,09
Dollaro di Singapore	1,4633
Baht tailandese	39,702
Rand sudafricano	19,9632

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02948

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0882
Yen	170,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,655
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,8508
Fiorino ungherese	382,78
Zloty polacco	4,2483
Nuovo leu romeno	4,9759
Corona svedese	11,466
Franco svizzero	0,9908
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,407
Rublo russo	-
Lira turca	35,0223
Dollaro australiano	1,6314
Real brasiliano	5,6141
Dollaro canadese	1,482
Yuan cinese	7,8842
Dollaro di Hong Kong	8,4994
Rupia indonesiana	17495,81
Shekel israeliano	3,9948
Rupia indiana	90,515
Won sudcoreano	1477,78
Peso messicano	18,1116
Ringgit malese	5,1077
Dollaro neozelandese	1,7648
Peso filippino	63,083
Dollaro di Singapore	1,4659
Baht tailandese	39,823
Rand sudafricano	19,9443

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02949

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0857
Yen	170,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,731
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,8513
Fiorino ungherese	387,08
Zloty polacco	4,264
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,5215
Franco svizzero	0,9907
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,417
Rublo russo	-
Lira turca	34,9889
Dollaro australiano	1,637
Real brasiliano	5,6149
Dollaro canadese	1,4838
Yuan cinese	7,8706
Dollaro di Hong Kong	8,4811
Rupia indonesiana	17580,25
Shekel israeliano	4,0153
Rupia indiana	90,529
Won sudcoreano	1484,62
Peso messicano	18,2588
Ringgit malese	5,1066
Dollaro neozelandese	1,7716
Peso filippino	63,481
Dollaro di Singapore	1,4652
Baht tailandese	39,948
Rand sudafricano	19,9

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02950

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0815
Yen	169,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,77
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,85105
Fiorino ungherese	389,45
Zloty polacco	4,2848
Nuovo leu romeno	4,9764
Corona svedese	11,4995
Franco svizzero	0,9808
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	11,4065
Rublo russo	-
Lira turca	34,9038
Dollaro australiano	1,6341
Real brasiliano	5,6279
Dollaro canadese	1,4828
Yuan cinese	7,8261
Dollaro di Hong Kong	8,4556
Rupia indonesiana	17563,67
Shekel israeliano	4,0247
Rupia indiana	90,073
Won sudcoreano	1488,66
Peso messicano	18,4071
Ringgit malese	5,0874
Dollaro neozelandese	1,7706
Peso filippino	63,354
Dollaro di Singapore	1,4612
Baht tailandese	39,745
Rand sudafricano	20,1501

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02951

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0852
Yen	170,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,709
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,85365
Fiorino ungherese	388,83
Zloty polacco	4,2645
Nuovo leu romeno	4,9767
Corona svedese	11,421
Franco svizzero	0,9818
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,383
Rublo russo	-
Lira turca	34,9691
Dollaro australiano	1,6315
Real brasiliano	5,6418
Dollaro canadese	1,4804
Yuan cinese	7,8577
Dollaro di Hong Kong	8,4838
Rupia indonesiana	17641,72
Shekel israeliano	4,0342
Rupia indiana	90,5255
Won sudcoreano	1501,11
Peso messicano	18,4387
Ringgit malese	5,108
Dollaro neozelandese	1,7696
Peso filippino	63,604
Dollaro di Singapore	1,4663
Baht tailandese	39,925
Rand sudafricano	20,2927

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A02952

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Ivrea, in Ivrea.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Ivrea, con sede in Ivrea (TO).

24A02922

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Nicotera

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 maggio 2024, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Nicotera (Vibo Valentia).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it

24A02924

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-133) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C